

Pratica n. 2015.5.43.22

Spettabile

COMUNE DI GARLATE VIA STATALE, 497 23852
GARLATE (LC) Email: comune.garlate@halleypec.it

Oggetto : Comune di Garlate – Convocazione conferenza dei servizi Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Raccordi Speciali S.r.l.”, per ampliamento dell’unità produttiva sita in via Foppaola n. 103 – Procedura Sportello Unico Imprese articolo 8 del DPR 160/2010

Riferimento: Vs. nota prot. n° 3649 del 19/05/2015, agli atti ARPA prot. n°70592 del 19 maggio 2015

Facendo seguito alle note ai riferimenti, si trasmette il parere formulato da quest’*Agenzia Regionale Protezione Ambiente*, per gli aspetti strettamente legati alla tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Rosa Valsecchi

Allegati:

File parere verifica VAS raccordi speciali.pdf

Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosa Valsecchi tel 0341/236889

Responsabile dell’istruttoria: p.i. Antonio Carozzo tel.:0341/266894

Dipartimento di Lecco – Indirizzo PEC: dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Sondrio - Indirizzo PEC: dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Comune di Garlate – Convocazione conferenza dei servizi Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante urbanistica presentata dalla ditta “Raccordi Speciali S.r.l.”, per ampliamento dell’unità produttiva sita in via Foppaola n. 103 – Procedura Sportello Unico Imprese articolo 8 del DPR 160/2010;

Vs. nota prot. n° 3649 del 19/05/2015, agli atti ARPA prot. n°70592 del 19 maggio 2015

Facendo seguito alla nota ai riferimenti e alla successiva valutazione della documentazione riguardante la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (in seguito V.A.S.) della variante in oggetto del Piano di Governo del Territorio (in seguito P.G.T.) del Comune di Garlate, costituita dai documenti depositati sul sito web SIVAS e sul sito web comunale (trasmessi anche via PEC), si formulano le seguenti osservazioni e considerazioni, in relazione agli aspetti ambientali di competenza di questa Agenzia.

La documentazione depositata e quindi valutata è la seguente:

- Rapporto preliminare / documento di sintesi relativo alla procedura di VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. – Ampliamento capannone esistente (redatto da Ing. Massimo Pozzi - febbraio 2015 – in seguito denominato Rapporto preliminare)
- Delibera GC n°41 del 16 aprile 2015 di avvio del procedimento

Si evidenzia che il rapporto preliminare richiama elaborati cartografici (es. layout di massima riguardante suddivisione interna con indicata la posizione dei macchinari – riff. §. 4.2; tavole da 15 a 18 - riff. § 4.3) e documentazione a supporto del progetto (es. valutazione previsionale d’impatto acustico), che non sono però messi a disposizione e che si ritiene necessario acquisire per l’espressione del parere richiesto, come meglio precisato a seguire.

S’invita altresì a produrre tutti gli elaborati cartografici in scala, diversamente da quanto attestato al § 4.3 del rapporto preliminare.

Nel decreto di Giunta comunale di avvio del procedimento è esplicitato che è di riferimento la procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. con preliminare valutazione ambientale ai sensi dell’art. 4 L.R. 12/2005, secondo il modello metodologico introdotto con D.G.R. 6420/2007 e s.m.i..

Il modello metodologico individuato dalla delibera di cui sopra è l’allegato 1r “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi alla D.G.R. 9/761 del 10 novembre 2010” e in particolare l’art. 2.2 che regola la verifica di assoggettabilità alla VAS.

Si rileva che nel Rapporto preliminare viene indicato al § 1.4 che è stata redatta verifica di esclusione dalla VAS, citando in tal senso il punto 3 della Circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale” di cui alla DGR 13071 del 14 dicembre 2010.

L’allegato “1 r” citato in precedenza non prevede che sia applicabile per le varianti presentare allo SUAP verifica di esclusione, ma debba essere prevista la procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo le condizioni e modalità esplicitate ai punti 2.1 e 2.2 di detto allegato.

S’invita pertanto l’autorità Competente e Procedente a verificare che quanto predisposto sia aderente alle indicazioni e condizioni previste dallo specifico allegato “1 r” della DGR 761/2010 e s.m.i..

A tale proposito e viste le indicazioni contenute nella Circolare Provinciale “Criteri applicativi ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP”, si ricorda che l’attivazione della procedura per

la variante SUAP deve avere come presupposto un'analisi che dimostri la carenza, nel territorio comunale, di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o la loro insufficienza in relazione al progetto presentato, che giustifichi pertanto l'approvazione delle variazioni urbanistiche dirette a consentire, sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell'intervento sull'area indicata nel progetto presentato.

Nel decreto di avvio del procedimento e nel rapporto preliminare non è dichiarato e motivato tale requisito o comunque non sono esplicitati in generale casi in cui l'amministrazione ritiene opportuno, in coerenza con le proprie scelte di assetto del territorio, attivare la procedura speciale e straordinaria.

Nella delibera di GC n. 41/2015 di avvio del procedimento non è descritto in che termini il progetto è in variante al Piano di Governo del Territorio (in seguito P.G.T.) e i relativi atti in contrasto con quanto in progetto. In particolare, considerato quanto indicato nella delibera sopra citata, è necessario che venga evidenziato come quanto richiesto sia correlato alla procedura di variante avvinta con la deliberazione n. 2 del 08.01.2013. Nel rapporto preliminare è solo indicato che il progetto non modifica gli orientamenti strategici del PGT, intendendo l'ulteriore incremento proposto (mq 2,30 - rispetto alla quantità indicata nella delibera citata n° 2/2013) variante puntuale allo strumento urbanistico.

L'area in argomento è classificata come D2 – SPEC-2 (ambiti consolidati edificati a prevalente destinazione produttiva di completamento interno al perimetro Parco Adda Nord D2 – SPEC-2 – con normativa speciale) e nelle NTA del Piano delle Regole (in seguito PdR) del PGT, al suo articolo 24, viene esplicitato che in zona SPEC-2 sono accolte le volumetrie derivanti *dalla demolizione del fabbricato produttivo posto all'interno dell'ATT2 previsto dal Documento di Piano*.

Nel documento di Piano approvato con DCC 45/2011 per l'ambito ATT2 non è stata però confermata la trasformazione. Le previsioni per l'ambito ATT2 descritte nel Rapporto ambientale di VAS del PGT erano a destinazione turistico ricettivo e fruizione pubblica, nonché negozi di vicinato.

L'attuale zonizzazione del comparto ex-ATT2 di cui all'elaborato cartografico denominato "Tav. C4-bis" del PdR è ora a verde urbano pubblico (VP), dopo la definitiva approvazione del PGT. Il fabbricato produttivo all'interno di detto comparto è ancora esistente e prossimo a un fabbricato a uso residenziale, anch'esso ricompreso nell'ex-ambito ATT2; non vi sono evidenze riguardo all'effettiva osservanza di quanto prescritto dall'articolo 24 delle NTA del PdR.

La proposta comporta pertanto un incremento volumetrico non compatibile con le attuali previsioni del PGT.

Il comparto in argomento è all'interno del perimetro del Parco Adda Nord in "ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA". Il rapporto preliminare non entra però nel merito della verifica di compatibilità condotta per gli interventi in progetto rispetto alle prescrizioni contenute nell'art. 25 delle NTA del PTC del Parco Adda Nord, con particolare riferimento agli incrementi volumetrici.

A tale riguardo si rileva la necessità di predisposizione del documento di VIC, con riferimento a quanto previsto dal Comunicato regionale 27.02.2012 n. 25 "Istruzioni per la pianificazione locale della RER", giacché il comparto in argomento risulta localizzato in un comune limitrofo ai:

- SIC IT2030301 – Monte Barro,
- SIC IT2030004 Lago di Olginate.

Rispetto a quanto indicato nel § 3.3 del rapporto preliminare e quanto in seguito riportato al §. 4.1., si evidenzia che da una verifica delle tavole di cui al Quadro strutturale 2 del PTCP della Provincia di Lecco (revisione 2014) il comparto risulta all'interno di un'area classificata di particolare

rilevanza geomorfologica. Si richiama per le opportune valutazioni il contenuto dell'art. 51 comma 3 delle NTA del PTCP sopra richiamato.

Si evidenzia che i dati riferiti alle componenti ambientali di cui al § 5.2 del rapporto preliminare in argomento sembrerebbero non considerati dal rapporto ambientale del processo di VAS del PGT di Garlate; ad ogni modo, si ritiene che tali dati debbano essere aggiornati e valutati rispetto alla situazione attuale.

In merito alla componente aria, in relazione all'ampliamento in progetto, si evidenzia che per la mobilità e il traffico/sosta interna di automezzi ed operazioni di carico e scarico non viene fornito un dato storico e non viene valutato se vi sia un effettivo incremento dell'inquinamento atmosferico associato all'ampliamento previsto.

In merito alle emissioni di natura produttiva, i dati di INEMAR (riff. 2007 rapporto preliminare) da analizzare e valutare devono essere riferiti all'aggiornamento datato 2012 dell'inventario delle emissioni.

Il rapporto preliminare al § 5.2 lettera c) non indica se i fabbricati esistenti siano già collegati a rete fognaria pubblica e se sono presenti reflui industriali o acque meteoriche di prima pioggia, seconda pioggia o non contaminate decadenti dalle aree di pertinenza. Pari considerazione per gli interventi di ampliamento del comparto.

Non sono state messe a disposizione delle planimetrie o elaborati cartografici che consentano di valutare tali aspetti e, in particolare, l'eventuale prevista presenza di centri di pericolo (es. deposito oli lubrificanti nuovi od usati, deposito materie prime / rifiuti soggette a dilavamento, operazioni di carico e scarico, movimentazione di sostanze definite pericolose – RIFF art. 3 comma 1 RR 4/2006) che possano contaminare le acque meteoriche per la quota pari alla prima pioggia dell'area di pertinenza del fabbricato esistente e di quello in previsione, il loro recapito e quello delle eventuali acque meteoriche di seconda pioggia, nonché il recapito delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (es. pluviali).

In merito al possibile recapito delle acque reflue domestiche ed eventuali reflui industriali, si evidenzia che da quanto agli atti della scrivente Agenzia (riff. P.G.T. – Tab. B2 – Analisi dello stato di fatto dei Servizi a rete – Piano dei Servizi del P.G.T. vigente datato marzo 2011) e verificabile comunque nella Piattaforma di Gestione delle reti fognaria di Idrolario S.r.l., il tronco fognario lungo via Foppaola recapita in un impianto di sollevamento che convoglia in seguito i reflui ivi conferiti al collettore fognario proveniente da Pescate. Non si hanno agli atti della Scrivente Agenzia autorizzazioni riguardo a tale impianto di sollevamento e, in particolare, informazioni riguardo al suo dimensionamento e al suo funzionamento, nonché recapito dei reflui in uscita dallo scaricatore di emergenza. Dovranno essere fornite informazioni a riguardo prestando pertanto particolare attenzione a verificare che l'incremento atteso in termini di carichi idraulici, associato al progetto in esame, non determini un sovraccarico dell'impianto di sollevamento.

Riguardo agli scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia e/o acque meteoriche di dilavamento non contaminate dovrà essere altresì valutata e eventualmente definita la possibilità di recapitare ~~detti reflui su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo secondo le indicazioni e modalità della~~ D.G.R. 2244/06, effettuando un'analisi di compatibilità delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del terreno recettore e tenuto conto di quanto sopra indicato circa la presenza del bacino del corso d'acqua Molina. In subordine e qualora non vi sia capacità disperdente, per tali acque meteoriche dovrà essere verificata la possibilità di essere conferite in tombinatura comunale o direttamente in acque superficiali, previa verifica del rispetto dei limiti idraulici definiti dalle relative norme di polizia idraulica, adottate dal Comune. A tale proposito, la tavola denominata "Carta di sintesi del rischio geologico – tav. 5C" classifica il comparto d'intervento come area con terreni con caratteristiche geotecniche scadenti e caratterizzate da terreni di riporto, nonché in classe di fattibilità geologica 3 (riff. Tav. 6 – Carta della fattibilità Geologica).

Si richiama quanto contenuto nel punto 4 delle NTA dello Studio geologico di supporto al PGT vigente, per la classe di fattibilità geologica di appartenenza del comparto laddove viene esplicitato che sono necessari supplementi di indagine di carattere geologico-tecnico, campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio, volte in particolare a verificare la stabilità dei pendii interessati dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali.

Si invita pertanto a redigere e mettere a disposizione tali approfondimenti geologici.


In merito al terreno di riporto, in assenza d'ideale certificazione precedentemente redatta, nel caso lo stesso abbia carattere misto (terreni e materiali di demolizione o comunque antropici), s'invita a verificare che possa rimanere sul posto effettuando il test di cessione ex. Allegato 3 al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

Riguardo alla componente rumore, si invita a produrre la documentazione di previsione di impatto acustico citata al § 5.2 lettera f) del rapporto preliminare di verifica di VAS, tenendo in particolare considerazione la presenza di ambienti abitativi limitrofi. Tale valutazione dovrà descrivere l'impatto acustico dell'attività esistente e di quella prevista nell'ampliamento.

In relazione alle criticità sopra esposte, tenuto conto quindi che gli effetti ambientali della variante richiesta non possono essere ritenuti trascurabili per le tematiche esaminate, è necessario che l'Autorità competente valuti l'assoggettabilità alla V.A.S. in relazione a quanto indicato nel Decreto Regionale n° 13071 del 14.12.2010 "Approvazione della CIRCOLARE "L'Applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS nel contesto Comunale".

Ulteriori osservazioni potranno pertanto essere sottoposte all'Autorità competente in occasione della eventuale conferenza di valutazione.

Responsabili istruttoria
(p.i. Antonio Carozzo)



Responsabili di procedimento
Dott.ssa Rosa Valsecchi

